



PARERE MOTIVATO
n. 167 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap. Ditta Cosaro s.r.l. Comune di Malo (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta (ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proponente, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 493840 del 04.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap della ditta Cosaro s.r.l., nel Comune di Malo,

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 326724 del 22.07.2019 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 4298 del 12.08.2019 assunto al prot. Reg. al n. 359459 del 12.08.2019 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n. 79952 del 8.08.2019 assunto al prot. Reg. al n. 355187 dell'8.08.2019 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 1/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento Urbanistico Comunale, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 della LR 55/2012, per l'ampliamento dell'attività produttiva della Ditta Cosaro s.r.l., sita in loc. San Tomio, nel Comune di Malo (VI); si prende atto dell'esito del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il 4 aprile 2018, e delle condizioni / prescrizioni in essa contenute.

L'intervento risulta essere in contrasto sia con gli articoli 53 e 54 delle NTA del PAT, sia con gli articoli 34 e 35 delle NTO del PI, che normano l'edificabilità in zona agricola ammettendo esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati alla residenza e / o a strutture agricole / produttive, mentre l'intervento proposto riguarda l'ampliamento di un insediamento produttivo industriale.

L'area interessata all'ampliamento è classificata dal vigente Strumento Urbanistico Comunale Generale come ZTO E "Agricola".

Al rilascio del provvedimento unico in variante, l'area manterrà la zonizzazione originaria, verrà disciplinata dal progetto in esame e sarà contrassegnata, in cartografia, da specifica simbologia dalla quale si comprenda che le modifiche territoriali sono conseguenti a una procedura di SUAP. Qualsiasi modifica del progetto assentito sarà soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico ai sensi della LR 55/2012.

L'ambito interessato all'intervento ricade all'interno dell'"Area della Vallugana" ed è soggetta, in base alla DGR n. 2842/2000, a tutela paesaggistica. Inoltre, per tale area, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 139, lett. d), del D.Lvo n. 490 del 29/10/1999.

Al riguardo, le realizzazioni previste con la variante hanno ottenuto il necessario nulla osta da parte della "Soprintendenza per l'Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona".

L'ambito non presenta problemi di natura geologica o idraulica e, per quanto riguarda l'aspetto sismico, è considerato a basso rischio sismico, classificato in classe 3.

La rete fognaria comunale risulta servita da impianto di depurazione consortile.

La percentuale di popolazione allacciata alla rete di acquedotto risulta pari al 100%.

L'area interessata all'ampliamento è servita da sottoservizi (rete elettrica, gasdotto, fognatura comunale, acquedotto) ed il progetto prevede di sfruttare, potenziandole ove necessario, le reti esistenti.

La ditta dispone inoltre di un proprio impianto di depurazione delle acque reflue industriali.



Nella generalità, l'intervento consiste in un ampliamento di un capannone ad uso produttivo mediante la realizzazione di un nuovo edificio, posto in continuità con l'impianto produttivo esistente, e nella realizzazione di opere accessorie e complementari, quali il miglioramento della viabilità (sia interna che di accesso allo stabilimento) e in opere di facciata (a mitigazione dell'impatto visivo che gli attuali fabbricati produttivi provocano sul paesaggio). Si provvederà, inoltre, a coprire un'area esistente e destinata al deposito e al trattamento delle acque di risulta dal lavaggio della carne, attualmente a cielo aperto, tramite realizzazione di una copertura (la superficie interessata a tale operazione è di 207,55 mq).

L'iniziativa risponde alle esigenze imposte da una costante crescita aziendale.

Nello specifico la necessità di nuovi spazi produttivi viene soddisfatta attraverso la realizzazione di un nuovo fabbricato previsto a due piani (piano terra destinato in parte allo stoccaggio di materie sussidiarie e in parte a locali a servizio dei dipendenti, primo piano adibito alla produzione di alimenti per animali).

L'ampliamento presenterà dimensioni indicative di metri 47 x 21, superficie totale coperta di circa 985,44 mq, un'altezza di 11,70 m e un volume complessivo pari a 11.628,49 mc.

Con l'intervento di ampliamento la superficie coperta complessiva dello stabilimento passerà da 4.441,40 mq a 5.650 mq.

Il nuovo fabbricato sarà realizzato con copertura piana sistemata a "tetto verde", sia per mitigarne l'impatto sul paesaggio, che per migliorarne la capacità termica mediante le proprietà isolanti del terreno.

In risposta alle attuali problematiche di sicurezza degli utenti e di logistica dei mezzi d'opera che attualmente transitano nei piazzali, è contemplato l'adeguamento della viabilità interna del complesso produttivo.

Le realizzazioni previste riguarderanno nel particolare, l'adeguamento dell'ingresso attualmente esistente, la realizzazione di un secondo ingresso ad ovest della proprietà, la creazione di un tratto di viabilità interna, con corsie di ingresso e immissione, e il reperimento di ulteriori 18 stalli a parcheggio.

Per facilitare l'accesso alla nuova strada anche a mezzi di grandi dimensioni, verrà creato un invito stradale da via Vallugana. L'intervento, oltre a facilitare l'ingresso di grandi veicoli, consentirà l'accesso in sicurezza alla bretella di nuova costruzione, presente sul fronte degli immobili interessati alla Variante, che collega parte del territorio comunale alla "Pedemontana Veneta".

Nel RAP l'analisi svolta sulle matrici ambientali interessate ha evidenziato come gli interventi, previsti con la variante, non determinino alterazioni significative potenzialmente negative sull'ambiente. In particolare:

- gli effetti sul traffico saranno di tipo migliorativo rispetto alle attuali condizioni in quanto, con l'intervento previsto, si otterrà una maggiore sicurezza stradale e una fluidificazione del traffico;
- le condizioni igienico sanitarie di alcuni luoghi produttivi, con la copertura della zona destinata allo stoccaggio e al trattamento delle acque di risulta del lavaggio della carne, risulteranno essere migliorate in quanto non più esposte al dilavamento delle precipitazioni atmosferiche;
- gli effetti sul paesaggio circostante saranno mitigati dai rivestimenti previsti per le facciate dei corpi di fabbrica (nuovo ed esistenti) nonché dalla sistemazione a "tettoverde" utilizzata per la copertura.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che "l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento Urbanistico Comunale, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 della LR 55/2012, per l'ampliamento dell'attività produttiva della Ditta Cosaro s.r.l., sita in loc. San Tomio, nel Comune di Malo" non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto gli interventi previsti con la variante non determinano effetti significativi sull'ambiente.



ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare, negli studi specialistici dallo stesso considerati (relazione geologica e geotecnica, studio di compatibilità idraulica, valutazione previsionale di impatto acustico) e nelle determinazioni della Conferenza di Servizi del 04/04/2019, e che dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VIncA n. 1/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap della ditta Cosaro s.r.l." nel Comune di Malo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare e negli studi specialistici in esso considerati;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolare modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Malo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. di effettuare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi, un'indagine ambientale sulle caratteristiche geochimiche - ambientali dei luoghi, che contempli delle indicazioni operative da osservare durante le fasi di movimentazione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013, DPR 120/2017 s.m.i.), al fine di impedire possibili alterazioni qualitative del suolo e sottosuolo;
5. di predisporre un'indagine acustica "post-operam" che attesti il rispetto dei limiti di rumore fissati dal Regolamento di Classificazione Acustica Comunale vigente, anche dopo la realizzazione dell'intervento;
6. devono essere rispettate le condizioni indicate dall'art. 39 del PTA, in particolare per quanto riguarda l'estensione delle superfici impermeabilizzate e il trattamento delle acque di prima pioggia.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca
Dott. Geol. Corrado Soccorso